

Norme Regolamentari del Turismo Itinerante.

Art. 1

Finalità

La Regione Abruzzo, ai fini della produzione del turismo all'aria aperta, disciplina la sosta temporanea di autocaravan e caravan in aree apposite individuate dai comuni singoli o associati o da soggetti a prevalente capitale pubblico a supporto del turismo itinerante.

Art. 2

Aree di sosta

I comuni in attuazione dell'art. 1, istituiscono le aree attrezzate riservate esclusivamente alla sosta e al parcheggio dell'autocaravan e caravan omologate a norma delle disposizioni urgenti.

Le aree di sosta di cui al primo comma, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 378 del DPR 495/92 sono dotate di:

a) pozzetto di scarico autopulente; b) erogatore di acqua potabile; c) adeguato sistema di illuminazione; d) contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti effettuata nel territorio comunale; e) toponomastica della città

L'area di sosta deve essere opportunamente dimensionata in relazione al minor impatto ambientale possibile e piantumata con siepi ed alberature, che devono occupare una superficie non inferiore al 20%. L'ingresso e l'uscita devono essere regolamentati e l'area va indicata con apposito segnale stradale. La sosta di autocaravan e caravan nelle aree di cui al primo comma è permessa per un periodo massimo di 3 gg. consecutivi. I comuni possono stabilire deroghe al limite sopra indicato nel rispetto delle norme di legge e dei regolamenti comunali.

Art. 3

Affidamento della gestione delle aree a soggetti privati

I comuni provvedono alla gestione delle aree direttamente o mediante apposite convenzioni con altri soggetti nelle quali sono stabilite, sulla base delle norme vigenti, le tariffe e le altre indicazioni e modalità della gestione stessa. Il soggetto gestore può essere anche il titolare dell'area naturale, nel cui comprensorio ricade l'intervento.

I soggetti gestori delle aree comunicano gli arrivi e le presenze alle aziende di promozione turistica competenti per territorio, ai fini della rilevazione statistica del movimento turistico regionale.

Art. 4

Contributi

La Regione per la realizzazione delle aree di cui all'art. 2 concede contributi in c/capitale ai comuni, dando priorità ai comuni associati ricadenti nei parchi nazionali e regionali. La Giunta regionale

stabilisce criteri e priorità ai fini di realizzare un'equilibrata dislocazione delle aree attrezzate nel territorio regionale. La Regione concede altresì contributi ai comuni che intendono ristrutturare o ampliare le aree di sosta già esistenti nel loro territorio.

I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nella misura massima del 50% della spesa ritenuta ammissibile, con l'esclusione delle spese di acquisto dell'area, fino al limite massimo di L. 20.000.000.

Per le aree realizzate da comuni associati il limite massimo del contributo viene elevato a € 25.000.000.

Art. 5

Presentazione delle domande

Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate al Presidente della Giunta regionale entro 120 gg. dall'entrata in vigore della presente legge; per gli anni successivi entro il 30 maggio di ciascun anno.

Le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) copia della deliberazione dell'intervento;
- b) progetto e relativo computo metrico estimativo dei lavori;
- c) autorizzazione dell'ente parco per le aree ricadenti nei parchi nazionali e regionali.

La Giunta regionale, entro 30 gg. dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi. L'erogazione dei contributi è disposta dal dirigente del servizio competente entro 60 gg. dalla presentazione della documentazione consuntiva di spesa.

Art. 6

Norma finanziaria

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, quantificato per l'anno 1998 in € 80.000.000, si provvede apportando al bilancio 1998 le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

Cap. 11424 in diminuzione € 80.000.000

Nello stato di previsione della spesa è istituito il Cap. 242421 di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 24, Tit. 2, Ctg. 4, Sez. 10 con uno stanziamento di € 80.000.000.

Art. 7

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.